

Legge regionale 18 agosto 2005 , n. 20 - TESTO VIGENTE dal 18/11/2025

**Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia.**

**Art. 23**

*(Assicurazioni)*

**1.** I bambini accolti presso i servizi educativi per la prima infanzia pubblici, del privato sociale e privati devono essere assicurati, per la durata della loro permanenza nella struttura, almeno contro il rischio di infortunio, invalidità temporanea o permanente e decesso.